


I SOGGETTI



Gli imprenditori agricoli, gli equiparati
e l'esercizio in forma collettiva dell'attività agricola

L'IMPREDITORE AGRICOLA A TITOLO PROFESSIONALE

- ▶ Origine: direttiva n. 159 del 1972
- ▶ Nozione: si trattava di un soggetto destinatario dei finanziamenti dell'UE, il quale si presentava munito di competenze professionali, impegnato a tenere una contabilità ed un piano di sviluppo. Egli inoltre esercitava l'attività agricola per almeno il 50% del suo tempo di lavoro, traendo dalla stessa almeno il 50% del suo reddito.
- ▶ L'UE con il tempo ha abbandonato tale nozione, ritenendo che potesse essere destinatario di finanziamenti agricoli il soggetto che, avendo una competenza professionale adeguata, fosse titolare di un'azienda vitale e capace di produrre reddito – criterio della redditività.
- ▶ Attuazione in Italia.

L'IMPREDITORE AGRICOLO PRINCIPALE

- ▶ **Origine:** D. Lgs. 99/2004 e D. Lgs. 101/2005 con cui si è tentato di avvicinare l'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo in materia.
- ▶ **Nozione:** si tratta di un soggetto che è in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e risponde in ogni caso ai criteri di tempo e di reddito, poiché egli deve dedicare alle attività agricole almeno il 50% del suo tempo di lavoro complessivo e deve ottenere dalle stesse almeno il 50% del suo reddito.
- ▶ Per l'attribuzione della qualifica di IAP non rilevano le esigenze lavorative del fondo (come invece accade per il coltivatore diretto); tuttavia, in un'ottica di semplificazione, il decreto del 1999 ha esteso all'IAP le agevolazioni tributarie e creditizie previste per il coltivatore diretto.

IL COLTIVATORE DIRETTO

- ▶ **Origine:** l'art. 2083 c.c. definisce piccoli imprenditori «*i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*». La previsione era finalizzata ad escludere tali soggetti dagli obblighi di iscrizione nei registri delle imprese, di tenuta delle scritture contabili e dal fallimento.
- ▶ **In materia agricola,** l'art. 6 D. Lgs. 203/1982 definisce coltivatori diretti «coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo».
- ▶ Il coltivatore diretto svolge sia un lavoro direttivo (proprio di ogni imprenditore) che esecutivo (proprio dei dipendenti, ma che costituisce la particolare caratteristica del coltivatore diretto).

GLI EQUIPARATI AL COLTIVATORE DIRETTO

- ▶ **Origine:** l'art. 7 D. Lgs. 203/1982 ha equiparato ai coltivatori diretti il laureato o diplomato in materie agraristiche e le cooperative.
- ▶ Con riferimento alle cooperative, si tratta di un'applicazione del principio di trasparenza, essendo le stesse composte da coltivatori diretti.
- ▶ Con riferimento ai diplomati o laureati, il Legislatore chiede l'impegno ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi per almeno 9 anni. Tale esercizio tuttavia non è prettamente esecutivo, poiché altrimenti si avrebbe identità tra l'equiparato ed il coltivatore diretto, bensì deve consistere in una attività che il titolo di studio consente di svolgere (direttive ed organizzative).

I GIOVANI AGRICOLTORI

- ▶ **Origine:** l'intenzione di offrire una disciplina di preferenza per gli agricoltori di età inferiore ai quaranta anni che abbiano competenze specifiche ed esperienza professionale proviene dal diritto dell'UE (prima Reg. 950/1997; oggi Reg. 1307/2013).
- ▶ La disciplina di favor consiste nella previsione di un aiuto specifico (aumentato laddove il giovane agricoltore decida di insediarsi in zone svantaggiate), nel riconoscimento di una preferenza nell'esercizio del diritto di prelazione rispetto agli altri confinanti (D. Lg.s 228/2001, art. 7), nella possibilità di ottenere finanziamenti per l'acquisto di fondi nonché in vantaggi fiscali.



L'ESERCIZIO COLLETTIVO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

L'IMPRESA COLLETTIVA
NASCE DAL MERO FATTO
DELL'ESERCIZIO
CONGIUNTO DI ATTIVITA'
AGRICOLE:

**la cd. impresa familiare
coltivatrice**

L'IMPRESA COLLETTIVA
NASCE DA UN NEGOZIO
GIURIDICO:

le società

L'IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE

- ▶ **Origine:** l'art. 230 bis c.c. ult. comma stabilisce che «*le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme*». Si ritiene che l'art. 230 bis e gli usi disciplinino i rapporti interni, l'art. 48 D. Lgs. 203/1982 invece i rapporti esterni secondo un principio di pari responsabilità per tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'impresa.
- ▶ Le norme precedenti sono quelle in materia di impresa familiare, modello residuale di regolazione dei rapporti patrimoniali all'interno di una famiglia coinvolta in un'attività lavorativa. La disciplina attuale presenta le seguenti caratteristiche: famiglia ristretta (parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°; diritto al mantenimento solo per i partecipi dell'impresa; diritto agli utili proporzionato al lavoro svolto; gestione democratica)

LE SOCIETA' AGRICOLE

- ▶ Le forme societarie utilizzabili per l'esercizio dell'attività agricola sono, fisiologicamente, la società di persone (nelle sue tre articolazioni della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice), ma, sempre più di frequente, anche i modelli propri della società di capitali (quali la società per azioni, la società a responsabilità limitata, la società in accomandita per azioni) nonché il modello della società cooperativa.
- ▶ **Una società può pretendere di essere qualificata come agricola se il suo oggetto sociale prevede come esercizio esclusivo una delle attività di cui all'art. 2135 c.c.**
- ▶ Le società agricole possono acquisire la qualifica di IAP e così ricevere direttamente i finanziamenti e le agevolazioni fiscali, purché: nelle società di persone, almeno un socio sia IAP; nelle società di capitali, almeno un amministratore; nelle cooperative, almeno un amministratore che sia anche socio.

LE COOPERATIVE

- ▶ La disciplina normativa si rinviene negli artt. 2511 e ss. c.c. così come modificati nel 2003 ad opera del D. Lgs. 6/2003: **esse vengono definite come società a capitale variabile con scopo mutualistico.**
- ▶ La peculiarità della cooperativa consiste nella diversa logica che presiede la spartizione dei vantaggi tra i soci: mentre nelle altre società vi è la remunerazione del capitale conferito, nella cooperativa vi è la valorizzazione del lavoro del socio, poiché questi ricava vantaggi proporzionali all'attività svolta e non al capitale conferito.
- ▶ Le cooperative si articolano in cooperative di lavoro, cooperative di consumo e cooperative di servizi.
- ▶ **La giurisprudenza ha elaborato nel tempo il criterio della trasparenza:** la struttura giuridica della cooperativa è solo una formalità, secondaria rispetto alla sostanza costituita dall'attività dei soci.

Segue ...

- ▶ Le cooperative agricole devono rispondere alle caratteristiche proprie delle cooperative nonché a quelle proprie delle imprese agricole.
- ▶ **Non si pongono problemi di sorta per le cooperative di lavoro** (es. le cooperative di conduzione dei terreni, le cooperative di allevamento), le quali sono di per sé imprenditori agricoli così come lo sono coloro che apportano il lavoro. Se poi almeno un amministratore della cooperativa, che sia anche socio, ha la qualifica di IAP, anche la cooperativa acquista tale qualifica.
- ▶ **Problemi si pongono con riferimento alle cooperative di trasformazione e vendita di prodotti agricoli** (es. cantine sociali): sembra venire meno il criterio della uni-soggettività, poiché i soci apportano le uve che poi vengono trasformate e vendute da un altro soggetto munito di autonoma soggettività (la cooperativa appunto).

Segue ...

- ▶ La dottrina ha cercato di superare il problema tramite **il principio di trasparenza**: si ritiene infatti che la personalità giuridica della cooperativa non sia in grado di nascondere le persone dei soci, che, a differenza di quanto accade nella società di capitali, svolgono un ruolo attivo e palese nella vita societaria, conferendo i prodotti oggetto di valorizzazione.
- ▶ L'art. 1 co. 2 D. Lgs. 228/2001 offre un'interpretazione autentica, poiché prevede che *«si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al nuovo art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci»*.
- ▶ Ne consegue che la manipolazione, la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dei soci da parte della cooperativa non fa scemare il rapporto di connessione, stanti l'aspetto della trasparenza ed il cd. fenomeno della traslazione.

LA RESPONSABILITA' DELL'IMPREDITORE PRODUTTORE

DISCIPLINA PRODOTTI DIFETTOSI	DISCIPLINA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
PRIMA: direttiva 85/374/CEE; D.P.R. 224/1988;	PRIMA direttiva 92/95/CEE; d. lgs. 115/1995
DOPO: direttiva 99/34/CE; d. lgs. 25/2001	DOPO: direttiva 2001/95/CE; d. lgs. 172/2004
OGGI: parte IV, titolo II, Cod. Cons. 'Responsabilità per danno da prodotti difettosi'	OGGI: parte IV, titolo I, Cod. Cons. 'Sicurezza dei prodotti'

Segue

LA DISCIPLINA VIGENTE

- ❖ Per l'individuazione dei soggetti responsabili: ART. 115 CO. 2 BIS COD. CONSUMO + ART. 116 COD. CONSUMO.
- ❖ Per la determinazione dell'oggetto della tutela: ART. 115 CO. 1 e 2 COD. CONSUMO
- ❖ Per la nozione di difettosità: ART. 117 COD. CONSUMO : un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze (**difetto di progettazione**), tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite (**difetto di informazione**) b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione (**difetto da sviluppo**). Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie (**difetto di fabbricazione**).
- ❖ Presupposti per la responsabilità: ART. 119 COD. CONSUMO: per il produttore, la messa in circolazione del prodotto + ART. 116 COD. CONSUMO: per il distributore, la distribuzione nell'esercizio di un'attività commerciale.

Segue

LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

➤ TESI DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA:

- 1. Referenti normativi:** art. 114 Cod. Consumo: il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto; + Art. 120 co. 1 Cod. Consumo: il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno.
- 2. Dottrina:** ‘La responsabilità imposta al produttore in attuazione della direttiva prescinde dalla prova della sua colpa. E’ dunque una responsabilità oggettiva collegata al fatto d’aver il produttore messo in circolazione un prodotto difettoso’ (Galvano, 1999)

Segue

LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

➤ TESI DELLA RESPONSABILITÀ MISTA:

- 1. Referenti normativi:** Art. 118 Cod. Consumo: la responsabilità è esclusa: **a)** se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione **b)** se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione **c)** se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio di un'attività professionale **d)** se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una norma giuridica imperativa **e)** se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di considerarlo difettoso **f)** se il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o la materia prima.
- 2. Dottrina:** La responsabilità del produttore per difetto di progettazione ha natura aggravata, poiché la sua colpa è presunta, ma questi può fornire la prova liberatoria consistente nel rischio di sviluppo (valutazione in termini di diligenza professionale). A fronte di un difetto di fabbricazione, il produttore risponde in modo oggettivo (Bianca).

Segue

DIFETTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI

- **ART. 115, co. 2 bis, D. LGS. 206/2005**: *produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente **l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.***
- **ART. 127**: *le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.*

COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA DI CUI AL REG. 178/2002